



**COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO**  
**95025 Provincia di Catania**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  
“TASI”**

Approvato con Delibera del Consiglio comunale  
n. 19 del 01 luglio 2015

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Oggetto</i> .....	pag. 3
Art. 2 - <i>Presupposto dell'imposta</i> .....	» 3
Art. 3 - <i>Esclusioni ed esenzioni</i> .....	» 3
Art. 4 - <i>Soggetti passivi</i> .....	» 3
Art. 5 - <i>Base imponibile</i> .....	» 4

## TITOLO II - ALIQUOTE E ESENZIONI

Art. 6 - <i>Determinazione delle aliquote</i> .....	» 4
Art. 7 - <i>Servizi indivisibili</i> .....	» 4
Art. 8 - <i>Abitazione principale e relative pertinenze</i> .....	» 5
Art. 9 - <i>Esenzioni e riduzioni</i> .....	» 5

## TITOLO III - VERSAMENTO E DICHIARAZIONE

Art. 10 - <i>Versamenti</i> .....	» 6
Art. 11 - <i>Dichiarazioni</i> .....	» 6
Art. 12 - <i>Funzionario responsabile del tributo</i> .....	» 7

## TITOLO IV - ACCERTAMENTO

Art. 13 - <i>Verifiche e accertamenti</i> .....	» 7
Art. 14 - <i>Accertamento con adesione</i> .....	» 7
Art. 15 - <i>Rimborsi</i> .....	» 7
Art. 16 - <i>Sanzioni</i> .....	» 8
Art. 17 - <i>Interessi</i> .....	» 8

## TITOLO V - CONTENZIOSO

Art. 18 - <i>Riscossione coattiva</i> .....	» 8
Art. 19 - <i>Contenzioso</i> .....	» 8

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - <i>Rinvio</i> .....	» 8
Art. 21 - <i>Entrata in vigore</i> .....	» 8

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI “TASI”**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### ***Oggetto***

**1.** È istituito a decorrere dal 1° gennaio 2015, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**2.** La TASI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell’imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l’erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

**3.** Il tributo è destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, come identificati all’art. 7 del presente Regolamento.

### **Art. 2**

#### ***Presupposto dell’imposta***

**1.** Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, di aree edificabili e terreni agricoli, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria.

### **Art. 3**

#### ***Esclusioni ed esenzioni***

**1.** Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

**2.** Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

**3.** Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi.

### **Art. 4**

#### ***Soggetti passivi***

**1.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui all’art. 2, comma 1.

**2.** In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

**3.** Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

**4.** In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà,

usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Nell'ipotesi di immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado l'obbligo ricade interamente sul titolare del diritto reale.

## **Art. 5**

### ***Base imponibile***

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'interno del quale viene fatto riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

## **TITOLO II - ALIQUOTE E ESENZIONI**

## **Art. 6**

### ***Determinazione delle aliquote***

1. L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 1, commi 676, 677 e 678 della Legge 147/2013

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari all'1 per mille. Tale aliquota con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può essere ridotta fino all'azzeramento.

3. Nella determinazione dell'aliquota deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Per lo stesso anno 2015, i limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011.

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale quelli indicati all'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 13.

7.

**Art. 7**  
***Servizi indivisibili***

1. Ai sensi del comma 639 della legge 147/2013 la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili.

2. Ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2), della medesima Legge 147/2013, vengono individuati i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

<i>SERVIZIO</i>	<i>COSTO</i>
Altri servizi generali	4.132.836,00
Viabilità, circolazione stradale ed illuminazione pubblica	92.198,00
Illuminazione Pubblica	370.524,00
Urbanistica e gestione del territorio	290.548,00
Protezione civile	7.500,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	105.000,00
Polizia municipale, commerciale ed amministrativa	450.152,00
Biblioteche, musei e pinacoteche e altri servizi culturali	40.500,00
Servizi cimiteriali	30.000,00

3. I costi dei servizi come individuati al comma 2 del presente articolo vengono aggiornati annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all'art. 7 del presente regolamento.

**Art. 8**  
***Abitazione principale e relative pertinenze***

1. La definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini dell'imposta municipale propria, comprese le tipologie assimilate alla stessa per legge o per espressa disposizione regolamentare adottata ai fini dell'IMU.

2. Con la deliberazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, possono essere previste detrazioni d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le tipologie ad essa equiparate, e per le relative pertinenze rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. Oltre alla detrazione di cui al comma precedente, la medesima deliberazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, può prevedere una maggiore detrazione per ciascun figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

4. Nel caso in cui venga esercitata la facoltà di cui all'art. 6, comma 5, del presente regolamento, le detrazioni devono garantire gli effetti previsti dal medesimo comma.

**Art. 9**  
***Riduzioni ed esenzioni***

1. Sono previste le seguenti riduzioni ed esenzioni:

a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30% ;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30% ;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50% ;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% ;

2. Le agevolazioni di cui sopra dovranno essere richieste con apposita modulistica da presentarsi entro i termini di cui all' art. 11 del presente regolamento.

### **TITOLO III - VERSAMENTO E DICHIARAZIONE**

#### **Art. 10**

##### ***Versamenti***

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia o comunque avvalersi del concessionario della riscossione.

3. La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

4. I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo;

5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 2 rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

6. Per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata sarà il 16 ottobre 2014, qualora il comune effettui le deliberazioni entro il 10 settembre 2014 e lo pubblicherà, sul sito del MEF, entro il 18 settembre 2014. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta a conguaglio sarà versata entro il 16 dicembre 2014, sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Nel caso in cui il Comune non deliberi entro il 10 settembre 2014 e/o non effettuerà la pubblicazione, sul sito del MEF, entro il 18 settembre 2014, la TASI andrà pagata in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.

7. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

9. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore ad € 12,00.

11. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

#### **Art. 11**

##### ***Dichiarazioni***

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata "brevi manu" o spedita all'Ufficio Tributi del Comune.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere, oltre ai dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente.

6. Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

7. Per gli occupanti, soggetti passivi d'imposta nei casi previsti dall'art.4, comma 6 del presente Regolamento, la dichiarazione presentata ai fini della TARI si intende assolta anche ai fini della TASI.

## **Art. 12**

### ***Funzionario responsabile del tributo***

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, l'Organo Esecutivo dell' Ente designa il funzionario responsabile della TASI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

## **TITOLO IV - ACCERTAMENTO**

## **Art. 13**

### ***Verifiche e accertamenti***

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

## **Art. 14**

### ***Accertamento con adesione***

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

#### **Art. 15**

##### ***Rimborsi***

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 16**

##### ***Sanzioni***

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applicano le norme sul ravvedimento operoso, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 471/1997.

#### **Art. 17**

##### ***Interessi***

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari a quello del tasso di interesse legale vigente.

### **TITOLO V - CONTENZIOSO**

#### **Art. 18**

##### ***Riscossione coattiva***

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 13, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 19**



### ***Contenzioso***

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 20**

#### ***Rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TASI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

### **Art. 21**

#### ***Entrata in vigore***

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.